

SINTESI MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 SUI PREPOSTI

TRATTO DA “I PREPOSTI E LA VIGILANZA AZIENDALE: CAMBIA LA SICUREZZA SUL LAVORO” - 26/01/2022 - Avv. G. SCUDIER – IN WWW.CASELLASCUDIER.IT

MODIFICHE	ATTORI	ADEMPIMENTI / AZIONI	PUNTI RILEVANTI E/O CONTROVERSI
Obblighi del Preposto art. 19, c. 1, lett. a)	Preposto	Il legislatore stabilisce cosa deve accadere quando il Preposto accerta situazioni di non conformità comportamentale : 1) fornire al Lavoratore indicazioni di sicurezza per modificare il comportamento non conforme; 2) se non basta, interrompere l’attività e 3) informare i superiori diretti	SEMBRA POTERSI DESUMERE UN MOMENTO IN CUI LA CONDOTTA NON CORRETTA DEL LAVORATORE SI TRASFORMA DA NON CONFORMITÀ COMPORTAMENTALE DEL SINGOLO IN “PRASSI NON CORRETTA” DEL SISTEMA AZIENDALE. MAGGIORE IMPATTO SUL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ DEI LIVELLI GERARCHICI INTERMEDI.
Obblighi del preposto art. 19, c. 1, lett. f-bis)	Preposto	In caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevate durante la vigilanza , interrompere temporaneamente l’attività se necessario, e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate	SI INTERROMPE QUELLA “SPECIFICA” ATTIVITÀ INTERESSATA DALLA DEFICIENZA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE O QUELLA ATTIVITÀ CHE VIENE SVOLTA IN UNA CONDIZIONE DI PERICOLO <ul style="list-style-type: none"> ▪ ATTIVITÀ DI UN SINGOLO LAVORATORE, CHE AD ESEMPIO STA USANDO UNA ATTREZZATURA NON SICURA OPPURE ▪ INTERA LINEA DI LAVORAZIONE OPPURE ▪ INTERRUZIONE TOTALE, ALMENO NEI CASI PIÙ ECLATANTI. <p>LA NUOVA LETTERA F-BIS) È MOLTO SIMILE NEI CONTENUTI ALLE LETTERE “F)” ED “E)”, SAREBBE AUSPICABILE UN MAGGIORE COORDINAMENTO.</p> <p>DIFFERENZA CON LETTERA F) RIGUARDA LE CARENZE “RILEVATE DURANTE LA VIGILANZA” E NON “DELLA QUALE VENGA A CONOSCENZA SULLA BASE DELLA FORMAZIONE RICEVUTA”: È ENFATIZZATA L’IMPORTANZA DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E LA SUA OBBLIGATORietà MA NON È CHIARO SE LA NORMA VADA INTESA NEL SENSO CHE IL PREPOSTO DEVE RILEVARE QUESTE VIOLAZIONI, O INVECE NEL SENSO CHE NON C’È VIOLAZIONE SE IL PREPOSTO NON SE NE È ACCORTO, LA VIOLAZIONE CI SAREBBE SOLO SE IL PREPOSTO PUR ESSENDONE A CONOSCENZA NON È INTERVENUTO.</p> <p>COSA SIGNIFICA “SE NECESSARIO”? È RAGIONEVOLE RITENERE CHE VADA APPLICATO ANCHE QUI IL CRITERIO DEL “PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO”</p>

MODIFICHE	ATTORI	ADEMPIMENTI / AZIONI	PUNTI RILEVANTI E/O CONTROVERSI
<p>Individuazione dei Preposti art. 18, c. 1, lett. b-bis)</p>	<p>Datore di Lavoro - Dirigente</p>	<p>Il Datore di Lavoro / il Dirigente individua il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.</p>	<p>LA RIFORMA PONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E/O DEL DIRIGENTE UN OBBLIGO SPECIFICO ED ESPlicito DI INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO, INTESA COME AZIONE CON LA QUALE SI METTE IN EVIDENZA, SI PORTA ALL’ATTENZIONE, SI FORMALIZZA, CIÒ CHE GIÀ È PRESENTE MA POTREBBE NON ESSERE ESPlicito CONFIGURANDO UN’AZIONE BEN DIVERSA DALLA <i>NOMINA</i>, CIOÈ DALLA ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DI UNA QUALIFICA E DI UN RUOLO CHE SENZA L’ATTO FORMALE QUEL SOGGETTO NON AVREBBE. SI SANCISCE IL PRINCIPIO PER CUI IN OGNI ORGANIZZAZIONE LA PRESENZA DEL PREPOSTO DOVRÀ D’ORA IN POI ESSERE ANCHE FORMALIZZATA E RESA NOTA, ATTRAVERSO UN ATTO/PROVVEDIMENTO/DOCUMENTO FORMALE DA CUI SI EVINCA QUALI SONO IN AZIENDA I PREPOSTI. “INDIVIDUARE”, PERALTRO, NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE REDIGERE UN ATTO CON IL QUALE UN SOGGETTO, INDIVIDUANTE, COMUNICA AD UN ALTRO SOGGETTO, INDIVIDUATO, CHE QUEST’ULTIMO È UN PREPOSTO; NEPPURE SIGNIFICA REDIGERE UNA LISTA INTITOLATA “INDIVIDUAZIONE PREPOSTI”. “INDIVIDUARE” SIGNIFICA PIUTTOSTO PORRE IN ESSERE UN’AZIONE, IL CUI RISULTATO FINALE SIA QUELLO DI ESPlicitARE CHE UN LAVORATORE È, IN QUELLA ORGANIZZAZIONE, UN PREPOSTO: SIGNIFICA ACCOMPAGNARE UN NOME AD UNA POSIZIONE. L’OBBLIGO DEVE INTENDERSI ADEMPIUTO, TUTTE LE VOLTE CHE NEL SISTEMA AZIENDALE VI SONO ATTI O DOCUMENTI DI QUALSIASI NATURA DAI QUALI SI POSSA EVINCERE CON CERTEZZA CHE TALUNI SOGGETTI RICOPRONO IN AZIENDA UN RUOLO DI PREPOSTO (ORGANIGRAMMA, FUNZIONIGRAMMA, MANSIONARIO, <i>JOB DESCRIPTIONS</i>, SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, MODELLO ORGANIZZATIVO, ELENCO DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI, ETC.). CIÒ CHE CONTA È CHE L’INFORMAZIONE SIA ESPlicitATA. QUANTI? NON VIENE SPECIFICATO IL NUMERO E NEPPURE VENGONO POSTI LIMITI MINIMI O SOGLIE MASSIME. IL DDL IN PIENA AUTONOMIA INDIVIDUA IL NUMERO DEI PREPOSTI ADEGUATO RISPETTO ALLE FINALITÀ DI ASSICURARE “L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA”. CI SI DEVE DOMANDARE SE LE NUOVE NORME IMPONGONO DI INDIVIDUARE COMUNQUE ALMENO UN PREPOSTO, SEMPRE ED IN OGNI ORGANIZZAZIONE: NON CI SONO ELEMENTI LETTERALI PER</p>

MODIFICHE	ATTORI	ADEMPIMENTI / AZIONI	PUNTI RILEVANTI E/O CONTROVERSI
			<p>SOSTENERE QUESTA CONCLUSIONE, SOPRATTUTTO NON CI SONO ELEMENTI SOSTANZIALI. SI DEVE RITENERE PERTANTO CHE IL DdL POSSA CONTINUARE A SVOLGERE “IN PROPRIO” LA FUNZIONE DI VIGILANZA, IN ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO (NON MODIFICATO) DI CUI ALL’ART. 18; SE UN LAVORATORE SOVRAORDINATO AGLI ALTRI NON C’È, POTRÀ CONTINUARE A NON ESSERCI. IL DdL CHE ESERCITA IN PROPRIO LA VIGILANZA È CHIAMATO AD ASSICURARE UN LIVELLO DI CONTROLLO ALMENO PARI A QUELLO CHE IL PREPOSTO SAREBBE TENUTO A SVOLGERE: IN PRATICA DOVRÀ FARE ANCHE IL PREPOSTO.</p> <p>ESISTE ANCORA IL PREPOSTO “DI FATTO”? SE IL DdL HA UN OBBLIGO ESPlicito DI INDIVIDUARE I PREPOSTI, PUÒ ESSERE CONSIDERATO PREPOSTO (E QUINDI DESTINATARIO DEI RELATIVI OBBLIGHI) UN SOGGETTO CHE NON È STATO INDIVIDUATO COME TALE?</p> <p>SE IL PREPOSTO VIENE INDIVIDUATO COME TALE, MA POI IL DdL NON ASSOLVE AGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI, NON SI TRATTA DI UN PREPOSTO DI FATTO: SI TRATTA DI UN PREPOSTO INDIVIDUATO, RISPETTO AL QUALE SI PONE LA QUESTIONE DI COME VALUTARE GLI OBBLIGHI PREVISTI <i>EX LEGE</i>, A FRONTE DELLE OMISSIONI DATORIALI, TEMA TUTTO DA ESPORARE.</p> <p>LA RIFORMA NON HA MODIFICATO LA DEFINIZIONE DI PREPOSTO E LA SUA NATURA DI SOGGETTO GARANTE IN QUANTO TITOLARE DI POTERI GERARCHICI. LA STESSA INDIVIDUAZIONE NON COSTITUISCE UN CONFERIMENTO DI POTERI E DI MANSIONI, MA IL RICONOSCIMENTO DI UNA REALTÀ ESISTENTE, DUNQUE, SE IL PREPOSTO NON VIENE INDIVIDUATO COME TALE DAL DATORE DI LAVORO, NON PER QUESTO VIENE MENO LA SUA POSIZIONE SOVRAORDINATA SUGLI ALTRI LAVORATORI.</p> <p>MA IN UN SISTEMA DOVE I PREPOSTI DEVONO ESSERE INDIVIDUATI, L’OMESSA “INVESTITURA FORMALE” RISCHIA DI METTERE IN CRISI LA LOGICA DELL’EFFETTIVITÀ.</p> <p>LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI, E LA CARENZA DI VIGILANZA CHE NE DERIVA, COSTITUISCONO ESPRESSIONE DI UNA INADEGUATEZZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO E QUESTA È OVVIAMENTE IMPUTABILE TOTALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI APICALI, DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI.</p> <p>L’ATTENZIONE DATA (O NON DATA) ALLA FIGURA DEI PREPOSTI È DESTINATA A DIVENTARE UN IMPORTANTE SEGNO DELLA “POLITICA AZIENDALE”, CON VALENZA QUINDI NON SOLTANTO PER LE</p>

MODIFICHE	ATTORI	ADEMPIMENTI / AZIONI	PUNTI RILEVANTI E/O CONTROVERSI
			<p>PERSONE FISICHE CHE RIVESTONO POSIZIONI DI GARANZIA, MA ANCHE PER L’ENTE E PER LA SUA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.</p> <p>PER I LAVORATORI IN SOLITUDINE SI RIPROPONE QUANTO SOPRA, POSTO CHE LE NORME NON POSSONO IMPORRE UN DETERMINATO ASSETTO ORGANIZZATIVO E NON APPARE POSSIBILE LEGGERE LA RIFORMA COME L’INTRODUZIONE DI UN DIVIETO DI LAVORO IN SOLITUDINE; ANCHE IN QUESTO CASO, NONDIMENO, IL PRESUPPOSTO DELLA “SOLITUDINE” DA UN LATO ED I REQUISITI DEL LAVORATORE SOLITARIO DALL’ALTRO ANDRANNO ANALIZZATI CON ACCRESCIUTO RIGORE DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO, COERENTEMENTE CON L’ACCRESCIUTO RIGORE CHE IL LEGISLATORE HA IMPOSTO ALLA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA.</p>
<p>Il preposto come soggetto “qualificato” art. 37-ter art. 18, c.1, lett b-bis)</p>	<p>Datore di lavoro - Dirigente</p>	<p>Formazione specifica</p>	<p>OBBLIGO DI FORMAZIONE IN PRESENZA CON CADENZA ALMENO BIENNALE (MODALITÀ DI CALCOLO DELLA BIENNIALITÀ?) ED IN OGNI CIRCOSTANZA DI EVOLUZIONE DEI RISCHI O DI INSORGENZA DI NUOVI RISCHI PER ESSERE ADEGUATA DEVE COMPRENDERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICAMENTE PRESENTI ED UTILIZZATE; ▪ PROCEDURE LAVORATIVE; ▪ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ; <p>COMPORTEMENTI E INSEGNAMENTI DA DARE.</p>
<p>Compensazione economica art. 18, c.1, lett. b-bis)</p>	<p>Associazioni Datoriali e Sindacati</p>	<p>I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.</p>	<p>IL PUNTO APPARE DELICATO, DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA POSIZIONE DI GARANZIA: L’INDIVIDUAZIONE NON CONSISTE IN UNA NOMINA, NÉ NEL CONFERIMENTO DI UNA DELEGA E/O DI UN POTERE DERIVATO, BENSÌ NELLA FORMALIZZAZIONE DI UN RUOLO CHE DERIVA AL PREPOSTO IN RAGIONE DELLA POSIZIONE CONCRETAMENTE RIVESTITA NELL’ORGANIZZAZIONE.</p> <p>INVITO ALLE PARTI SOCIALI A VALORIZZARE ECONOMICAMENTE IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL PREPOSTO COME CATEGORIA DI LAVORATORE, E NON LA PREVISIONE DI UN COMPENSO DA RICONOSCERE COME SOGGETTO INDIVIDUALE.</p> <p>LA FUNZIONE DI PREPOSTO NON È OGGETTO DI NEGOZIAZIONE E L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA NON È OGGETTO DI ACCETTAZIONE: IL PREPOSTO È TALE QUANDO RIVESTE UN RUOLO AZIENDALE CHE LO</p>

MODIFICHE	ATTORI	ADEMPIMENTI / AZIONI	PUNTI RILEVANTI E/O CONTROVERSI
			<p>RENDE UN SOGGETTO SOVRAORDINATO AD ALTRI E COME TALE HA L’OBBLIGO NORMATIVO ED ORIGINARIO DI ESEGUIRE LA VIGILANZA.</p> <p>CIÒ CHE ORA ACCADE È CHE IL FATTO DI ESSERE DESTINATARIO DI UN OBBLIGO NORMATIVO DÀ DIRITTO AL PREPOSTO - SE LE PARTI SOCIALI LO DECIDERANNO - DI AVERE UNA SOMMA DI DENARO, CHE DIVENTA UNA SORTA DI “PREMIO” PER IL FATTO DI AVERE QUELL’OBBLIGO.</p> <p>APPARE DA ESCLUDERE, PERÒ, LA POSSIBILITÀ PER IL PREPOSTO DI OMETTERE LA VIGILANZA IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE: QUESTO PERCHÉ L’OBBLIGO, COME DETTO, È E RIMANE OBBLIGO NORMATIVO A TITOLO ORIGINARIO.</p>
Tutela del ruolo art. 18, c.1, lett. b-bis)	Datori di lavoro - Dirigenti - Lavoratori	Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.	<p>LA RIFORMA RICONOSCE AL PREPOSTO UN DIRITTO DI PROTEZIONE CONTRO I PREGIUDIZI CHE POTREBBE SUBIRE A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. LA NORMA HA IL FINE DI PREVENIRE L’ADOZIONE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (E IN GENERALE DA PARTE DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE, COMPRESI I LAVORATORI VIGILATI) DI CONDOTTE VOLTE A DISSUADERE IL PREPOSTO DAL COMPIMENTO DEI SUOI OBBLIGHI, O A PUNIRLO PER AVERLI ADEMPIUTI.</p>